



## Le Linee Guida Regionali per lo svolgimento dei corsi di formazione

Seminario - Ingresso libero previa iscrizione

Saletta A.N.CO.R.S. • Pad. 22 • stand A26-B27  
martedì 15 ottobre 17:00 - 18:00

Con il patrocinio di:



CONFASSOCIAZIONI  
Confederazione Associazioni Professioniste



CONFASSOCIAZIONI  
Sicurezza





Regione Siciliana



La potestà legislativa in Italia, riguarda la concorrenza legislativa tra lo Stato e le regioni italiane; la competenza è attribuita per materie. Prima della riforma le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta *competenza concorrente*).

Dal 2001 la competenza a legiferare può essere:

- esclusiva dello Stato;
- residuale (esclusiva) delle Regioni;
- concorrente.





Tra le materie di **legislazione concorrente** quelle relative a (art. 117.3 Cost.) ci sono di nostro interesse:

- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) professioni;
- g) tutela della salute;

### **Conferenza Stato-Regioni**

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rappresenta la sede privilegiata della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e quelle regionali, la sede in cui il Governo acquisisce l'avviso delle Regioni in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa e sicurezza nazionale e della giustizia).



La regione Piemonte con il **DGR n. 17-4345 del 12/12/2016** ha uniformato e semplificati gli adempimenti a carico di soggetti formatori, partecipanti ai corsi, organi di controllo, con le “Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro” .

Normativa correlata: DD n. 159 del 09/03/2017 procedure per l'accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.





Con il Decreto Regionale viene istituito l'Elenco Regionale  
dei soggetti formatori abilitati , per i seguenti corsi:

- *lavoratori, dirigenti e preposti;*
- responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP, ASPP);  
datori di lavoro;
- coordinatori per la progettazione (CSP) e dei coordinatori per l'esecuzione dei lavori (CSE);
- lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature particolari (Carrelli, ple, mmt, trattori, gru, etc);
- lavoratori in quota: addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, addetti  
all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.







## 5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

### 5.1 Comunicazione di inizio corso.

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, la Regione Piemonte ha la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi (*NON SI COMUNICANO I CORSI DI AGGIORNAMENTO*). I soggetti formatori devono comunicare alla Regione Piemonte, preferibilmente con un anticipo di almeno 15giorni, all'indirizzo di posta elettronica: [corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it](mailto:corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it) le seguenti informazioni.

Oggetto: ASL [competente per territorio] Corso [Indicare la tipologia di corso erogato] Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo di svolgimento;
- Data e orario del corso e delle prove d'esame;
- Eventuali note.





## 5. PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CORSI

### 5.2 Comunicazione post corso. Verbale finale

Per ogni corso alla conclusione della prova d'esame, deve essere redatto un verbale del corso, da conservare per almeno dieci anni a disposizione per eventuali controlli, il quale deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione valutatrice e contenere almeno i seguenti elementi: Oggetto: ASL [competente per territorio] Verbale [indicare la tipologia del corso] Testo:

- Dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto erogatore, se diverso;
- Luogo e periodo di svolgimento;
- Numero complessivo di ore;
- Responsabile del progetto formativo;
- Elenco docenti;
- Elenco Istruttori;
- Dati anagrafici e titolo di studio dei partecipanti;
- Per ogni partecipante: • ore di assenza; • idoneità/non idoneità;
- Composizione della commissione d'esame; • Data della prova d'esame; • Eventuali note.

I verbali finali devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica:

[corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it](mailto:corsi.sicurezzalavoro@regione.piemonte.it)







Regione Siciliana

### Normativa di Riferimento

- Regione Sicilia - Decreto 8 agosto 2012 - Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l'organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti.
- **Regione Sicilia, dec. 8 luglio 2019, n. 1432 in vigore da 19/11/2019**





Regione Siciliana

1. Ai sensi del presente Decreto è istituito **l'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI FORMATORI e l'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI**

## 2. LA COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSI

I soggetti formatori **almeno 20 giorni prima dell'inizio dei corsi** trasmettono al Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.PP competenti per territorio, la comunicazione di avvio corso di cui di cui all'Allegato AC., del presente Decreto "Modello di comunicazione avvio corso (formazione/aggiornamento). L'ASP, a seguito di detta comunicazione, potrà richiedere, ai fini di eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie. Decorsi 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio corso, senza richieste da parte dell'ASP, il corso potrà essere avviato. **All'avvio del corso i soggetti formatori dovranno integrare la documentazione inviando, per via telematica, l'elenco definitivo dei partecipanti.**



Regione Siciliana

### 3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E CERTIFICAZIONE FINALE

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del 6 marzo 2013. Le verifiche dell'apprendimento, come meglio specificato nei paragrafi successivi, sono effettuate da una Commissione composta dal **Responsabile del progetto formativo e da almeno un docente del corso**. L'ASP territorialmente competente potrà partecipare alle suddette verifiche. In merito ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati in modalità e-learning, il soggetto formatore dovrà garantire, ai sensi dell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni n. 128 del 7 luglio 2016, la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning in grado di monitorare e di certificare anche le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.





Regione Siciliana

### **3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E CERTIFICAZIONE FINALE**

Per ciascuno dei soggetti formati, che hanno superato le verifiche finali dei corsi di formazione, il soggetto formatore rilascia il relativo attestato, come meglio specificato nei paragrafi successivi. L'attestato deve contenere un Codice Identificativo Attestato [Codice IDA], costituito dal codice identificativo univoco, [Codice IDu], assegnato dalla Commissione al singolo soggetto formatore, seguito da un codice progressivo numerico, contenente informazioni relative all'anno in cui si svolge l'evento formativo, la numerazione progressiva degli attestati relativamente al corso di formazione organizzato.





Regione Siciliana

### 3. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO, VERIFICHE DI APPRENDIMENTO E CERTIFICAZIONE FINALE

*Ad esempio ME\_022/2017\_0062/RSPP\_ASPP* è il codice progressivo univoco del quale ME 022 è il Codice Idu assegnato dalla Commissione, 2017 l'anno di riferimento, 0062 corrisponde al sessantaduesimo soggetto formato per il corso di formazione RSPPASPP organizzato dal Soggetto formatore nell'anno di riferimento. In maniera del tutto analoga l'attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento riporterà il codice identificativo come sopra specificato, corredato dalla lettera "A", indicante appunto "Aggiornamento Ad esempio *CT\_035/2018/0020/CSE\_CSP/A* è il codice progressivo univoco, del quale CT 035 è il Codice Idu assegnato dalla Commissione, 18 l'anno di riferimento, 0020 corrisponde al ventesimo soggetto formato per il corso di aggiornamento per COORDINATORE organizzato dal soggetto formatore nell'anno di riferimento.



Regione Siciliana

n	TIPOLOGIA CORSO
1	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
2	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
3	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER <b>LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI</b>
4	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
5	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO PONTEGGI
6	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
7	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE
8	CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE







Regione Siciliana

## **CONTROLLI EX ANTE – ITINERE E POST**

### **1.1 VERIFICHE EX-ANTE**

Tali verifiche vengono effettuate dagli organi di vigilanza sulla documentazione presentata dal soggetto formatore in fase di comunicazione di avvio corso. Gli organi di vigilanza controllano la rispondenza formale dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, relativamente al corso di formazione che i soggetti formatori intendono organizzare. Per ogni comunicazione di avvio corso, l'organo di vigilanza territorialmente competente deve:

- 1) controllare che le informazioni riportate nella comunicazione di avvio corso siano corrispondenti a quelle riportate nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori di cui al capitolo 1 dell'Allegato A del presente decreto;
- 2) verificare il possesso dei requisiti del Responsabile del progetto formativo e dei docenti;**
- 3) verificare la correttezza e la corrispondenza di tutte le informazioni contenute nella comunicazione di Avvio corsi (per es. qualificazione dei docenti, date, programmi, ecc.). Nel caso in cui le informazioni contenute nella comunicazione di avvio corso fossero differenti da quanto riportato nell'Elenco Regionale dei Soggetti Formatori o incomplete, l'organo di vigilanza comunica al soggetto formatore che il corso non potrà essere avviato pena la nullità dello stesso e richiede le relative integrazioni.





Regione Siciliana

## **CONTROLLI EX ANTE – ITINERE E POST**

### **1.2 VERIFICHE IN ITINERE**

**Gli organi di vigilanza effettuano le verifiche in itinere nei confronti dei soggetti formatori tramite visite ispettive da effettuarsi durante lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presso le sedi di svolgimento dei corsi stessi.** Nel caso in cui gli organi di vigilanza riscontrassero delle non conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i suddetti interverranno adottando uno o più provvedimenti di seguito specificati:

a) corso di formazione ancora non concluso e che presenti delle irregolarità sanabili in tempi brevi (es. docente non idoneo, informazioni contenute nella comunicazione di avvio corso incomplete, ecc.): viene adottato un motivato provvedimento dispositivo, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, nei confronti del legale rappresentante del soggetto formatore, atto a far cessare il comportamento non conforme alle vigenti norme nazionali e/o regionali ed a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti prima della ripresa del corso. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione (ex art. 11 D.Lgs. 758/94) impartita dall'organo di vigilanza, il corso verrà considerato nullo e si procederà alla comunicazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente





Regione Siciliana

## **CONTROLLI EX ANTE – ITINERE E POST**

**b)** corso di formazione completato in maniera difforme alle norme nazionali e/o regionali vigenti: il corso viene considerato nullo. Viene, comunque, adottato un motivato provvedimento dispositivo, ex art. 10 del D.P.R. 520/55, nei confronti del legale rappresentante del soggetto formatore, atto a far cessare il comportamento non conforme alle suddette norme, in cui viene inoltre specificato che, essendo stato considerato il corso nullo, il destinatario delle disposizioni è tenuto ad informare i corsisti della nullità del corso stesso ed a dare riscontro delle relative comunicazioni all'organo di vigilanza ai fini della dovuta verifica di ottemperanza alla disposizione. In caso di mancata ottemperanza alla disposizione (ex art. 11 D.Lgs. 758/94) impartita dall'organo di vigilanza, si procederà alla comunicazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Inoltre, per tutti i casi sopracitati si porta a conoscenza del suddetto provvedimento il Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - DASOE dell'Assessorato della Salute e la Commissione per la verifica dei soggetti formatori.

**Post** Solo per corsi i cui soggetti formatori non sono inclusi nell'albo regionale, denuncia alle autorità competenti per falso ideologico e truffa. Prescrizione in caso di attestazione non conforme alle indicazioni





**Decreto Assessoriale Sicilia 630 del 12/04/2019, entrata in vigore 30 settembre 2019.**  
I soggetti iscritti nel registro regionale per la formazione degli alimentaristi che intendono organizzare un corso di formazione, di tipo residenziale o in modalità FAD, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'ASP territorialmente competente, **con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio della formazione**, secondo il modello A6 allegato, specificando:

sede del corso, o sede operativa se trattasi di modalità FAD, specificando le **credenziali di accesso riservate al SIAN per eventuale attività di controllo**;  
data e orario di svolgimento dell'attività formativa, se trattasi della modalità residenziale;

**data di inizio e fine se trattasi della modalità FAD**;

copia della relazione tecnica di cui al precedente capitolo 8;

elenco dei docenti;

data e orario di svolgimento del test conclusivo, se trattasi della modalità residenziale.



- In caso di FAD, inoltre, la relazione descrittiva deve riportare, le indicazioni, i requisiti e le certificazioni sulla piattaforma informatica, **nonché le credenziali di accesso riservate all'Assessorato Regionale della Salute** - Dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

La piattaforma informatica utilizzata deve garantire, in particolare:

- L'accesso degli utenti tramite credenziali univoche;
- La registrazione degli accessi degli utenti;
- **La temporizzazione degli accessi degli utenti, in modo da assicurare che l'utente debba ripetere il modulo formativo ogni qualvolta venga raddoppiato il tempo massimo previsto per la fruizione dello stesso;**
- **Che la barra di scorrimento dei file video, non possa essere spostata in avanti;**
- **Che siano previsti mini-test in itinere, in cui l'ordine delle domande a risposta multipla deve essere casuale per ogni login;**
- **Che l'utente debba ripetere il modulo formativo ogni qualvolta il mini-test in itinere non venga superato per tre volte consecutive;**
- **Che l'utente debba ripetere l'intero percorso di formazione, qualora l'attività formativa non sia stata conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.**